

PATRIMONIO E TRUST

Aliquote e franchigie applicabili all'atto di dotazione del trust

di **Sergio Pellegrino**

In questo contributo cerchiamo di capire come vengano individuate aliquote e franchigie per determinare l'imposta da liquidare quando vengono disposti beni in trust.

Nel [pezzo della scorsa settimana](#) abbiamo visto come, nella , nel momento in cui vengono fatti atti di dotazione dei beni in trust deve essere assolta l'

Soggetto passivo dell'imposta è il **trust**, ma **aliquote e franchigie** vengono determinate sulla base del rapporto esistente tra **disponente** e **beneficiari del fondo**.

Nel momento in cui nell'atto istitutivo viene stabilito che beneficiari siano, ad esempio, i **figli e il coniuge** del disponente, l'aliquota che si rende applicabile sarà quella del **4%**, mentre, sempre per fare un esempio, i **fratelli** del disponente determinerebbero un'imposizione del **6%**.

Per stabilire quale sia l'aliquota da applicare all'atto, i beneficiari non devono essere necessariamente nominativamente individuati, ma è sufficiente che venga definito il **rapporto di parentela**. Sconterebbe l'imposta al 4%, quindi, anche l'atto di dotazione effettuato a favore di un trust nel quale venissero individuati come beneficiari i figli del disponente, pur non essendo nato in quel momento ancora alcuno di essi.

Nella **circolare 3/E/2008**, l'Agenzia individua una serie di situazioni che determinano l'applicazione dell'imposta con l'**aliquota massima dell'8%**.

E' il caso, innanzitutto, del *trust* costituito nell'interesse di **soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela**: se, ad esempio, beneficiario è il compagno o la compagna con il quale il disponente non ha contratto matrimonio, l'aliquota che si rende applicabile sarà l'8%.

La stessa imposizione sconterà il **trust di scopo**, istituito per realizzare un determinato fine, senza che possa essere individuato un beneficiario finale: è il caso del *trust* "benefico" (ad esempio, quello fatto per destinare fondi ad un ospedale) o di quello di garanzia (come quello istituito per tutelare i creditori). E' evidente come un'imposizione di questo tipo **penalizzi** in modo incomprensibile situazioni che dovrebbero invece essere apprezzate dall'ordinamento.

Se per determinare l'aliquota è sufficiente definire il rapporto di parentela, quando invece si

tratta di stabilire le **franchigie** applicabili i **beneficiari devono essere per forza di cose individuati**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella **circolare 3/E/2008** ha avuto infatti modo di precisare che *"Qualora la disposizione segregativa sia generica, tale da non consentire l'individuazione del soggetto beneficiario, non è consentito usufruire delle franchigie, posto che queste rilevano con riferimento a ciascun beneficiario tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente"*.

La domanda che ci si deve porre è come debbano essere determinate le franchigie nel caso in cui la categoria di beneficiari del fondo sia **"aperta"**, ma nel contempo già **"popolata"**.

E' il caso, frequente, nel quale nell'atto istitutivo stabilisco, ad esempio, che beneficiari finali saranno i **figli del disponente che nasceranno entro il termine di durata del trust** (quindi la categoria è "aperta"), ma **al momento dell'atto di dotazione di figli ce ne già qualcuno** (dunque è già "popolata").

I figli già "presenti" si definiscono **beneficiari attuali**, accezione che individua coloro i quali sarebbero i **beneficiari finali del fondo se il trust terminasse in quel preciso istante**.

L'Agenzia non ha mai affrontato in un proprio documento di prassi la questione, ma, **attesa la scelta di "anticipare" l'imposizione al momento dell'atto di dotazione**, non vi può essere dubbio circa il fatto che la franchigia debba essere stabilita sulla base del **rapporto di parentela esistente fra disponente e beneficiari attuali del trust**.



hbspt.cta.load(393901, 'aaca3433-a53b-4a3e-b3aa-1388cf48901c', {});